

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2002 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2002****recante decisione di non dare seguito alla venticinquesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero. In base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1430/2001 può essere

deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene deciso di non dare seguito alla venticinquesima gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1430/2001 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31 gennaio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.